

SCHEMA DI CONVENZIONE

tra il Comune di Assoro e l'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Enna per la concessione in comodato d'uso gratuito dei locali spogliatoio facenti parte del campo sportivo di San Giorgio del Comune di Assoro, ai fini dell'ubicazione della postazione SAB – Campagna AIB 2025.

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ nella residenza municipale, con il presente atto da valere ad ogni effetto di Legge,

TRA

L'Ing. Filippo Vicino, nato ad Nissoria il giorno 17/05/1965, in qualità di Dirigente III Settore, che interviene in questo Atto, ai sensi dell' art.97, comma 4 lettera c) del D. Lgs. 267/2000, in rappresentanza e per conto del Comune di Assoro - C.F.: _____ che nel contesto verrà chiamato per brevità anche “Comune” o “Amministrazione Comunale”;

E

L'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Enna, con sede in Enna, Via Piazza Armerina n. 23 – C.F.: 80012000826 – P.IVA : 02711070827, che per brevità sarà di seguito denominato “concessionario”, per la quale interviene il Funzionario Direttivo Tecnico _____, nato a _____ il _____ in rappresentanza e per conto dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Enna, si conviene e si stipula quanto segue:

SI PREMETTE

- che con Delibera di Giunta Comunale n. _____ del _____, avente oggetto “Indirizzo per la concessione in comodato d'uso a titolo gratuito dei locali spogliatoio facenti parte del campo sportivo di San Giorgio, per ubicazione postazione SAB – campagna AIB 2025”; sono state fornite al responsabile del III settore le direttive per la concessione in uso dei locali in oggetto;
- che con Delibera di GC n. _____ del _____ è stato approvato lo schema di convenzione per la concessione in uso dei locali in oggetto;

TUTTO CIO' PREMESSO

quale parte integrante e sostanziale del presente atto

Le parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Il Comune di Assoro concede in comodato d'uso gratuito all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Enna, i locali spogliatoio facenti parte del campo sportivo di San Giorgio, i quali dovranno essere utilizzati per

l'ubicazione postazione SAB – campagna AIB 2025”, per il periodo compreso tra il 28/07/2025 e il 15/11/2025.

I locali sono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, perfettamente noti al concessionario.

ART. 2

SCOPO/OBIETTIVI

Lo scopo /obiettivo della convenzione consiste nell'uso dei locali allo scopo dell'espletamento del servizio antincendio boschivo per la Campagna AIB 2025, avente grande rilevanza per la comunità ai fini della prevenzione degli incendi nel periodo estivo. L'uso non potrà essere effettuato per altro scopo per cui la concessione è disposta, salvo i casi eccezionali formalmente autorizzati dal Comune.

ART. 3

DURATA

L'affidamento in concessione avrà durata di mesi 4, con decorrenza 28/07/2025 e scadenza 15/11/2025.

Il concessionario potrà recedere dal contratto dandone comunicazione con almeno un mese di preavviso all'Amministrazione con raccomandata A.R. . Nel caso di recesso, in qualsiasi modo sia motivato, prima della scadenza il concessionario non potrà vantare diritto alcuno nei confronti del Comune.

ART. 4

CANONE DI CONCESSIONE

L'uso dei locali viene concesso a titolo gratuito, vista l'importantissimo servizio che vi verrà svolto.

ART. 5

PAGAMENTO UTENZE

Rimarrà a carico del concedente il pagamento delle forniture esistenti acqua – luce dei locali in oggetto.

ART. 6

OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO

Al concessionario competono i seguenti obblighi generali:

- Assicurare la manutenzione ordinaria dei locali concessi in uso, i quali dovranno essere riconsegnati alla fine del periodo di utilizzo, in buono stato di conservazione;
- apertura, chiusura dei locali, custodia dei beni e delle attrezzature, controllo e gestione degli ingressi e delle aree, consentendo l'accesso esclusivamente ai soggetti autorizzati;
- pulizie giornaliere e periodiche, sia ordinarie che straordinarie, con prodotti e strumenti specifici ed adeguati, rispondenti alle norme di sicurezza e di qualità;
- Eventuale sostituzione dei corpi illuminanti dei vani, dei servizi igienici e delle aree di pertinenza quali ad esempio lampade, neon, proiettori;

ART. 7

CONTROLLI

Il Comune di Assoro, attraverso proprio personale, si riserva la facoltà di accedere agli impianti ed ai relativi locali e pertinenze in qualsiasi momento, senza obbligo di preavviso, al fine di verificare lo stato

di conservazione degli impianti nonché l'esatto adempimento degli oneri contrattuali e dal rispetto delle norme di legge inerenti la gestione dei locali.

ART.8

DIVIETO DI CESSIONE

E' fatto espresso divieto al concessionario di cedere in godimento, il tutto o in parte, i locali oggetto della concessione. Per l'espletamento di servizi connessi alla gestione delle attività ma non inerenti direttamente la stessa (es. pulizie o manutenzione del verde) il concessionario potrà avvalersi di terzi anche non dipendenti, fermo restando che il Comune rimane estraneo al rapporto contrattuale tra il concessionario e i terzi, per cui tutti gli adempimenti e responsabilità convenzionali, nessuno escluso, fanno carico al concessionario.

ART.9

INADEMPIMENTO, DECADENZA E REVOCA

1. Qualsiasi atto o fatto costituente inadempimento dovrà essere contestato al concessionario entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dall'avvenuta conoscenza da parte del Comune.
2. La concessione potrà essere dichiarata decaduta dal Comune, in qualsiasi momento prima della scadenza, con decisione motivata, nei seguenti casi:
 - mancato rispetto degli obblighi assicurativi;
 - perdita dei requisiti minimi per l'affidamento del servizio;
 - ogni altra inadempienza o fatti, non espressamente contemplati nel presente articolo che rendano impossibile la prosecuzione del contratto, ai sensi dell'art.1453 del Codice Civile. In tali casi il Comune di Assoro potrà risolvere il diritto di contratto comunicando alla Ditta, con raccomandata A/R, di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa ed indicando la data dalla quale la risoluzione produrrà i propri effetti. Nel caso di decadenza della concessione nessun indennizzo o altra utilità competerà al concessionario. Tutte le opere realizzate e le attrezzature fino a quel momento acquistate e installate diverranno di proprietà del Comune senza che la Ditta concessionaria possa vantare alcun diritto. La risoluzione della convenzione non porterà automaticamente la perdita del diritto alla corresponsione del corrispettivo di cui all'art.5. Per i motivi di pubblica utilità e a sua totale descrizione il Comune potrà revocare o sospendere temporaneamente la vigenza della convenzione, senza che ciò comporti alcun diritto di risarcimento per il concessionario. E' per sempre ammessa la risoluzione consensuale.

ART.10

CONTROVERSIE FORO COMPETENTE

Le controversie che insorgessero tra il concessionario e l'Amministrazione Comunale saranno sottoposte al giudizio del foro di Enna. E' escluso il lodo arbitrale.

ART. 11

SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese relative e conseguenti alla stipula del contratto di concessione sono a carico del concessionario.

ART. 12

REGISTRAZIONE

La presente convenzione sarà soggetta a registrazione soltanto in caso d'uso ai sensi dell'art.5 del D.P.R. 131 del 20.04.1986.

ART. 13

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Per quanto non espressamente previsto, le arti si richiamano alla normativa vigente prevista nel Codice Civile e nelle Leggi di Settore.

Si allega planimetria con evidenza delle parti concesse.

Assoro _____

IL CONCESSIONARIO

COMUNE DI ASSORO